

Associazione Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato

Foglio 530 - Progressivo 2114

ATTO COSTITUTIVO

REPERTORIO N. 140833

RACCOLTA N. 6599

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1996, il giorno 17 del mese di febbraio in Milano, alla via della Moscova n. 47/a

Art.1) Allo scopo di onorare la memoria di LAURA COVIELLO e realizzare una sua precisa volontà è costituita tra i signori GRIMALDI CLELIA, COVIELLO FRANCESCO, COVIELLO NICOLA, SOLIGO DAVIDE, GERLI GIANCARLA, CERUTTI BEATRICE, PODESTA' LORENZO, LUCCHESI TOMMASO E GRIMALDI MARIA ELISABETTA una associazione denominata "ASSOCIAZIONE LAURA COVIELLO DI VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO LA LEUCEMIA".

Art.2) L'Associazione, a mezzo dell'attività di volontariato prestata dai singoli associati in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, ha lo scopo di promuovere nell'area della lotta contro la leucemia:

- iniziative di studi e di ricerca;
- iniziative per il miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature locali, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale ai soggetti affetti da leucemia e alle loro famiglie, nonché per l'acquisizione di attrezzature e strutture anche immobiliari da destinare alla ricerca ed assistenza, fatto specifico riferimento al Padiglione Marcora - Centro Trapianti di Midollo Osseo presso l'Ospedale Maggiore I.R.C.C.S. di Milano;
- realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari anche mediante l'organizzazione, la gestione diretta o tramite altri enti, società o persone di iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, convegni di studio e borse di studio a ricercatori e studiosi che indirizzino la loro attività allo studio della leucemia;
- iniziative per reperire i mezzi finanziari occorrenti per conseguire le finalità istituzionali anche mediante pubbliche sottoscrizioni;
- altri compiti che possono essere attribuiti dalle leggi e da altre forme normative.

Pertanto l'associazione sarà retta e regolata oltre che dal codice civile anche dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 pubblicata sulla G.U. 22 agosto 1991 n. 196.

Art.3) La durata è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe su delibere assembleari.

Art.4) L'associazione ha sede in Milano, via Vincenzo Foppa n. 7.
Potranno essere istituite altrove in tutto il territorio nazionale sedi secondarie e uffici amministrativi.

Art.5) L'associazione è retta dallo statuto che si allega a quest'atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Art.6) L'associazione sarà retta da un Consiglio di Amministrazione a tempo indeterminato così composto

Grimaldi Clelia	Presidente
Francesco Coviello	Vice presidente
Lorenzo Podestà	Segretario-Tesoriere

Nicola Coviello, Davide Soligo, Giancarla Gerli, Beatrice Cerutti, Tommaso Lucchesi e Maria Elisabetta Grimaldi, Consiglieri che accettano.

Seduta stante vengono delegati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente.
Il Collegio dei Revisori sarà nominato alla prima assemblea degli associati.

Art.7) Per il primo anno di vita dell'associazione la quota di iscrizione degli associati è stabilita in Lire 10.000 (diecimila).
I componenti danno atto di avere già versato nelle casse sociali la propria quota in danaro, per cui il fondo comune dell'associazione è attualmente fissato in Lire 90.000 (novantamila).
Dell'avvenuto versamento gli associati si danno reciproca quietanza e scarico.

Art.8) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione da parte delle Autorità competenti, non esclusa la pratica per l'iscrizione nei Registri Regionali delle Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della citata legge n. 266/91 e quelle intese al conseguimento eventuale da parte dell'Associazione della personalità giuridica.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai soli fini di cui sopra viene facoltizzato ad apportare al presente atto e allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle Autorità competenti.

Art.9) Le spese del presente e connesse cedono a carico dell'Associazione con le agevolazioni fiscali previste dalla citata legge 266/91.

STATUTO

Art.1) Allo scopo di onorare la memoria di LAURA COVIELLO e realizzare una sua precisa volontà è costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE LAURA COVIELLO DI VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO LA LEUCEMIA".

Art.2) Essa ha sede in Milano, via Vincenzo Foppa n. 7.
Potranno essere istituite altrove in tutto il territorio nazionale sedi secondarie e uffici amministrativi.

Art.3) La durata è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe su delibere assembleari.

Art.4) L'Associazione, a mezzo dell'attività di volontariato prestata dai singoli associati in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, ha lo scopo di promuovere nell'area della lotta contro la leucemia;

- iniziative di studi e di ricerca;
- iniziative per il miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature locali, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale ai soggetti affetti da leucemia e alle loro famiglie, nonché per l'acquisizione di attrezzature e strutture anche immobiliari da destinare alla ricerca ed assistenza, fatto specifico riferimento al Padiglione Marcora - Centro Trapianti di Midollo Osseo presso l'Ospedale Maggiore I.R.C.C.S. di Milano;
- realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari anche mediante l'organizzazione, la gestione diretta o tramite altri enti, società o persone di iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, convegni di studio e borse di studio a ricercatori e studiosi che indirizzino la loro attività allo studio della leucemia;
- iniziative per reperire mezzi finanziari occorrenti per conseguire le finalità istituzionali anche mediante pubbliche sottoscrizioni;
- altri compiti che possono essere attribuiti dalle leggi e da altre forme normative.

Pertanto l'associazione sarà retta e regolata oltre che dal codice civile anche dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 pubblicata sulla G.U. 22 agosto 1991 n. 196.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.5) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni.

Art.6) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

SOCI

Art.7) Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art.8) I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e sono obbligati a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà l'attività per l'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.9) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

Art.10) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

AMMINISTRAZIONE

Art.11) L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche a tempo indeterminato. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art.12) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.13) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.14) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ivi compresa la

nomina dei direttori e consulenti scientifici, nonché procuratori ad acta, con possibilità di delega dei poteri al presidente ed ad altri membri del Consiglio.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art.15) Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art.16) I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno entro il 30 giugno e il 31 dicembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art.17) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto.

Art.18) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art.19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.20) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.21) La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla Assemblea dei Soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nessun compenso è dovuto ai revisori dei conti.

SCIoglimento

Art.22) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

CONTROVERSIE

Art.23) Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione e suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.